

Accettato B)

CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A MEDIO TERMINE

ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e del D.P.R. 29  
settembre 1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni

L'anno ■ il giorno ■ del mese di ■ in ■, fra:

- 1) la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO (Castelfiorentino - Firenze) Società Cooperativa per Azioni", con sede in Castelfiorentino, Piazza Giovanni XXIII n. 6, iscritta al registro delle Imprese di Firenze al n. 00657440483, codice fiscale 00657440483, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 385/93, iscritta all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A161000, che nel presente atto sarà chiamata "Banca", in persona del sig. ■, nato a ■ il ■, nella sua qualità di procuratore speciale della Banca medesima, giusta procura speciale a lui conferita con atto del Notaio Fabrizio Riccardo Frediani del ■, registrata ad Empoli il ■ al n. ■ serie I, e
- 2) l'associazione U.I.S.P. Unione Italiana Sport per tutti, con sede in Empoli (Fi), Via Bardini, 18, codice fiscale 91004890488 e p.iva 04373130485, in persona del Presidente signor Mancini Venio, nato a Empoli (Fi) il 07.05.1946, di seguito chiamata parte mutuataria,

PREMESSO

che la parte mutuataria ha chiesto, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 29/09/1973, un finanziamento a medio termine che la

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano è disposta a concedere a determinate condizioni che la parte mutuataria accetta, tutto ciò premesso e confermato, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula il presente contratto, il cui "frontespizio" è costituito dal "documento di sintesi" che, firmato come per legge, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- ART. 1 - (Oggetto)

1. La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, in esecuzione alla delibera del suo [ ] del [ ], concede all'Associazione U.I.S.P., parte mutuataria, un finanziamento di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00=).

2. Detta somma viene contestualmente pagata a mezzo di [ ] assegni bancari tratti in data odierna dallo stabilimento di [ ] sulla sede di della Banca ed intestati alla parte mutuataria e precisamente:

- assegno n. [ ] di Euro [ ]= ([ ]/00),

- assegno n. [ ] di Euro [ ]= ([ ]/00).

3. Ritirati gli assegni, la parte mutuataria rilascia quietanza della somma da essi rappresentata.

- ART. 2 - (Patti e Condizioni)

1. Il mutuo è concesso ed accettato a tutti i patti, condizioni e termini contenuti nel presente atto, che la parte mutuataria dichiara di ben conoscere.

- ART. 3 - (Termini e modalità di rimborso)

1. La parte mutuataria si obbliga a rimborsare in anni 10 (dieci), mediante il pagamento di n.120 rate di ammortamento mensili e posticipate, ciascuna comprensiva di una quota di capitale e di una quota di interessi calcolati nella misura indicata al successivo articolo 4, da pagarsi il giorno 01 di ciascun mese di ogni anno, a decorrere dal ■, con scadenza della prima rata il ■.

2. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente n.3021759-0, intestato alla parte mutuataria ed in atto presso la Filiale di Empoli della Banca medesima, il pagamento delle suddette rate alle scadenze convenute.

- ART. 4 - (Interessi)

1. Durante il periodo di ammortamento il tasso di interesse è convenuto in misura variabile pari al tasso Euribor su base 365 a 3 (tre) mesi media del secondo mese antecedente l'inizio di maturazione della rata di applicazione, rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", più una maggiorazione (spread) di punti 4,00 (quattro).

2. La parte mutuataria dovrà altresì corrispondere per il periodo che va da oggi fino al            compresi, interessi di preammortamento calcolati al tasso del 0,3891% (            percento) mensile, equivalente al tasso nominale annuo del 4,669% (            percento). Gli interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti alla Banca, senza necessità di

formale richiesta, prima dell'inizio dell'ammortamento.

3. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del mutuo è attualmente pari al 4,87% (           per cento). L'ultimo valore disponibile del parametro di cui sopra (media mensile dell'Euribor a 3 mesi su base 365 del mese di Giugno), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", è pari al 0,669% (           per cento).

4. Qualora il tasso Euribor su base 365 a 3 (tre) mesi media non venisse più calcolato o pubblicato, la Banca mutuante è, fin d'ora, autorizzata a rilevare il tasso, fra quelli calcolati e pubblicati dai quotidiani specializzati, più vicino per le proprie caratteristiche, compreso il valore, a quello non più esistente e con riferimento alla data di cessazione del calcolo o della pubblicazione. La Banca darà quindi comunicazione scritta alla parte mutuataria della sostituzione del tasso cessato con quello come sopra rilevato. In tal caso la parte mutuataria potrà recedere dal presente contratto provvedendo al versamento del capitale residuo e degli interessi maturati calcolati al precedente tasso da ultimo applicato, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della Banca stessa, senza pagamento di penalità alcuna.

5. Il tasso di mora sarà pari al tasso applicato alla rata maggiorato di tre punti percentuali e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. Su tali

interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

6. Si riporta in allegato il piano di ammortamento del mutuo costruito sulla base dei parametri sopra previsti. La Banca precisa che, in considerazione del tasso variabile, il piano ha valore puramente indicativo.

- ART. 5 - (Rimborsi anticipati)

1. La parte mutuataria ha facoltà di rimborsare anticipatamente il mutuo previa richiesta scritta con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza della rata successiva e previo versamento, alla data preavvisata, dell'intero debito residuo capitale, dell'importo delle rate scadute e degli interessi di mora dovuti, della quota interessi maturata e di una commissione onnicomprensiva pari all'1% del capitale anticipatamente corrisposto (per 1.000,00 euro di capitale anticipatamente corrisposto la commissione sarà pari a  $1.000,00 \times 1\% = 10,00$  euro).
2. Nessun altro onere sarà addebitato alla parte mutuataria in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento.
3. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme versate verranno imputate a deconto del medesimo, con conseguente proporzionale riduzione delle quote di capitale, successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito,

ovvero saranno considerate quale pagamento di una o più quote di capitale delle rate successive, con conseguente riduzione del mutuo di un numero pari a quelle anticipatamente estinte. Il modo cui imputare il capitale anticipatamente rimborsato è a discrezione della parte mutuataria che dovrà indicarlo al momento della richiesta di anticipato rimborso: in mancanza di indicazioni sarà la Banca, a propria discrezione, ad effettuare la scelta.

- ART. 6 - (Risoluzione e Decadenza)

1. La Banca avrà diritto di ritenere risolto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora:
  - si verifichi il mancato pagamento anche di una rata del mutuo, anche se detta rata o rate siano in parte pagate e nel caso in cui la stessa e/o le stesse siano composte di soli interessi;
  - la parte mutuataria subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica, ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
  - la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere.
2. Fermi restando i casi di risoluzione del contratto, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, così come il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla sua situazione patrimoniale,

finanziaria od economica, determinerà, per la parte mutuataria, la decadenza dal beneficio del termine ed il conseguente diritto, per la Banca, di esigere l'immediato pagamento di tutto il suo residuo credito, senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore.

- ART. 7 - (Solidarietà ed Indivisibilità)

1. Le obbligazioni tutte assunte dalla parte mutuataria con il presente atto si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori ancorché a titolo particolare.

- ART. 8 - (Spese)

1. La parte mutuataria dovrà corrispondere alla Banca, a titolo di commissione d'istruttoria del presente mutuo, la somma di Euro 1.000,00 (mille)=.

2. Le spese del presente contratto e consequenziali, in qualunque tempo ed a qualsiasi titolo accertate, comprese quelle fiscali, sono a carico della parte mutuataria, come pure saranno a suo carico le spese consequenziali di ogni specie, ancorché non ripetibili, ivi comprese quelle per atti esecutivi che la Banca dovesse sostenere per la tutela delle proprie ragioni di credito.

- ART. 9 - (Modifica delle condizioni)

1. La Banca avrà facoltà di concedere, alla parte mutuataria, senza che ciò costituisca novazione del rapporto originario, il rinnovo totale o parziale delle rate di ammortamento anche

a tassi diversi da quelli risultanti dal contratto, nel rispetto delle previsioni di cui al titolo VI, Capo 1', del T.U. e delle relative disposizioni di Attuazione, e salvo il diritto di recesso della parte mutuataria nei casi di legge.

- ART. 10 - (Elezione di domicilio)

1. Agli effetti delle obbligazioni assunte le parti eleggono domicilio:

- la Banca in Castelfiorentino presso la propria sede;
- la parte mutuataria presso il domicilio dichiarato in questo atto o successivamente comunicato alla Banca con raccomandata A.R..

- ART. 11 - (Foro competente)

1. Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto il foro competente è quello di Firenze. Ove si tratti di contratti conclusi con consumatori ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.

- ART. 12 - (Oneri Fiscali)

1. Il presente atto gode del trattamento tributario di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modifiche.
2. L'imposta sostitutiva è a carico della parte mutuataria che se la assume.

- ART. 13 - (Reclami e contestazioni)



1. Per eventuali reclami e contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.), sistema di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposita "Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario" reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso le filiali della Banca oppure sul sito web della Banca stessa.

*Firma Banca*

*Firma parte mutuataria*

La parte mutuataria dichiara di accettare approvando espressamente, per quanto all'articolo 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli:

3 (termini e modalità di rimborso), 4 (interessi, modalità di variazione ed interessi di mora), 5 (rimborsi anticipati - commissione per estinzione anticipata), 6 (Risoluzione del contratto - Decadenza beneficio del termine), 7 (Solidarietà ed Indivisibilità), 8 (Spese), 11 (Foro competente).

*Firma parte mutuataria*

La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto una copia del presente contratto, comprensiva del documento di sintesi.

*Firma parte mutuataria*

Luogo, data

